

46418-22



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di difficolta del  
presente provvedimento  
emettere le generalita e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 198/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO  
MICHELE ROMANO  
IRENE SCORDAMAGLIA  
PIERANGELO CIRILLO  
DANIELA BIFULCO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3136/2022

UP - 11/11/2022

- Relatore -

R.G.N. 2485/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis) \_\_\_\_\_

avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di (omissis) per i delitti di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone e di lesioni personali aggravate, commessi in danno della coniuge separata (omissis) e del figlio minore (omissis).

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che, al lume dell'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 4, n. 22156/2016), la «minima algia al torace» refertata dal pronto soccorso a (omissis) non poteva farsi rientrare tra le alterazioni atte a determinare una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, di modo che il fatto si sarebbe dovuto sussumere entro lo schema astratto del delitto di percosse, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 581, secondo comma, cod. pen., che stabilisce che la disposizione del primo comma della norma in parola non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, il ricorrente avrebbe dovuto essere punito per il solo reato di cui all'art. 393 cod. pen.

- Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 52 e 393 cod. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che, il giudice di appello, reiterando l'errore circa la ricostruzione del fatto in cui era incorso il primo giudice, che aveva dato acriticamente credito alle dichiarazioni della parte civile, intrise di astio nei confronti del ricorrente, aveva a quest'ultimo negato il diritto di autotutela, riconosciuto anche al privato che abbia agito al solo fine di impedire il consolidarsi di una situazione pregiudizievole in relazione al possesso di una *res*, determinata da plurime altrui azioni di turbativa.

- Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. Deduce, per un verso, che alla stregua di una corretta ricostruzione del fatto si sarebbe dovuta riconoscere al ricorrente,



quantomeno, l'attenuante della provocazione; per altro verso, si sarebbe dovuta operare una riduzione della pena, invece giustificata, quanto alla determinazione della relativa misura, con il ricorso a formule di stile.

3. Con requisitoria in data 1 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tasson~~o~~ ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 26 ottobre 2022, il difensore delle parti civili costituite, ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha chiesto la liquidazione delle spese di lite come da nota allegata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. È ormai consolidato l'orientamento interpretativo secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Rv. 276930; Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016, Rv. 267306; Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Rv. 245378; Sez. 4, n. 17505 del 19/03/2008, Rv. 239541; Sez. 5, n. 714 del 15/10/1998 - dep. 19/01/1999, Rv. 212156; Sez. 4, n. 10643 del 14/11/1996, Rv. 207339).

Alla stregua di tali indicazioni direttive, la «minima algia al torace», refertata nei confronti di (omissis) e giudicata guaribile in giorni uno, in assenza di ulteriori elementi fattuali atti a farla ritenere l'epifenomeno, almeno, di una significativa, ancorché non definitiva, compromissione delle funzioni dell'organismo, non è tale da integrare l'evento del delitto di lesioni personali in quanto non riconducibile al concetto di malattia, come dianzi individuato.

La raggiunta conclusione dovrebbe comportare la sussunzione del fatto entro lo schema qualificatorio del delitto di percosse, se non fosse per la disposizione di cui al



secondo comma dell'art. 581 cod. pen. che stabilisce l'assorbimento di tale fattispecie in quei delitti che contemplano la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante: tra questi figura certamente il reato di cui all'art. 393 cod. pen. (Sez. 5, n. 2425 del 07/12/1988 - dep. 19/02/1990, Rv. 183405), entro il quale va ricondotto il fatto di cui al capo B) della rubrica, come riqualificato ai sensi dell'art. 581 cod. pen.

2. Il secondo motivo è generico e non consentito in questa sede.

Nella sentenza impugnata è spiegato che, nel caso al vaglio, della scriminante della legittima difesa non ricorrevano i presupposti, non potendosi considerare, le condotte di violenza e minaccia tenute dall'appellante nei confronti delle persone offese, una reazione resasi necessaria per respingere il pericolo attuale di un pregiudizio per il possesso del rivendicato bene immobile; tanto più che le condotte stesse si erano rivelate pure sproporzionate rispetto ai comportamenti che le avrebbero innescate.

Tale nucleo significante della decisione non è neppure lambito dalle argomentazioni difensive, che si limitano a ribadire, con ampie e non consentite incursioni nel fatto, l'errore di valutazione delle prove nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, senza, peraltro, dedurre ed allegare specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime.

3. Le deduzioni di cui al terzo motivo sono generiche nella parte in cui censurano il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen., replicando la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno, già stigmatizzata in riferimento al corrispondente motivo di gravame; sono, invece, assorbite con riferimento ai rilievi sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, dovendo il giudice del rinvio procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto al capo A).

4. Riqualificato, pertanto, il fatto di cui al capo B) alla stregua del delitto di percosse (art. 581 cod. pen.), vanno disposti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, in quanto assorbito nel reato di cui al capo A), e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La conferma del capo della sentenza impugnata relativo al fatto di reato generatore del danno risarcibile giustifica la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di



Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

**P.Q.M.**

Riqualificato il fatto di cui al capo B) come percosse (art. 581 cod. pen.), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato, in quanto assorbito nel reato di cui al capo A), e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

Così deciso l'11/11/2022.

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia



Il Presidente

Giuseppe De Marzo

